

Articolo pubblicato sulla Rivista Giudicedonna, II semestre 2006, *newspaper* dell'Associazione Donne Magistrato (www.donnemagistrato.it)

*Donne e Magistratura militare:
dal diritto di accesso alla nascita del Comitato per le Pari Opportunità
(di Mariateresa POLI)*

La Magistratura militare

L'articolo 103 della Costituzione italiana disciplina le Magistrature speciali; al terzo comma, in particolare, il legislatore costituente ha stabilito che i tribunali militari (tipico esempio di magistratura speciale, per la materia di competenza – singolare oggettività giuridica dei reati militari; per la speciale qualifica dei soggetti dalla stessa amministrati – appartenenti alle Forze armate; per la composizione dell'organo giudicante – presenza di giudice non togato appartenente alle Forze armate), *in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge*, mentre per il tempo di pace *hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate*. Secondo un consolidato orientamento della Corte Costituzionale la giurisdizione militare va, comunque, intesa come giurisdizione “eccezionale”, in tempo di pace, anche con riguardo ai reati militari e che quindi la deroga alla giurisdizione ordinaria, deve avvenire in termini assolutamente restrittivi

La forza normativa di rango costituzionale rende la magistratura militare un ordine del tutto equiparabile a quello della magistratura ordinaria, dotato perciò di autonomia e indipendenza da ogni altro potere dello Stato (specifica previsione è contenuta all'articolo 108 della Costituzione, laddove si dice che *la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia*). All'ordine giudiziario militare si applicano, per quanto compatibili, anche gli altri principi costituzionali: primo fra tutti quello dell'accesso in magistratura per mezzo di pubblico concorso (articolo 106, co. 1).

La legge 7 maggio 1981, n. 180 recante *Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace*, nella previsione di cui all'articolo 1 stabilisce la piena equiparazione di *status* tra magistrati ordinari e magistrati militari; al co. 2, in particolare, è previsto che lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. La disciplina di reclutamento dei magistrati militari è stabilita in appositi testi normativi ed esattamente nel r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903, nonché nell'articolo unico del d.P.R. 29 settembre 1979, n. 565 recante *Disciplina di concorsi per l'accesso alla carriera dei magistrati militari* che, per le prove di concorso, rinvia alle disposizioni degli articoli 8 e 12 del regolamento del concorso in magistratura ordinaria. La caratteristica che distingue principalmente l'accesso dei magistrati ordinari da quello dei magistrati militari è che, per questi ultimi, prima di procedere alla pubblicazione del bando per le prove per esame, viene svolto un apposito concorso, per titoli, aperto solo a coloro che siano già nominati magistrati ordinari. I posti che dovessero residuare dalla procedura dedicata ai magistrati ordinari, vengono messi a concorso, per esami (con una differenziazione delle materie rispetto al concorso per uditore giudiziario) per tutti coloro che siano in possesso della laurea in giurisprudenza.

Le donne ed il diritto di accesso al concorso pubblico

Anche a seguito della emanazione della l. n. 180/1981 cit., continuava ad esistere una vistosa deroga legislativa nell'applicazione delle norme vigenti per la magistratura ordinaria, in materia di concorso: le donne erano escluse dalla possibilità di ingresso nei ruoli della magistratura militare. Ed infatti, per la nomina ad uditore giudiziario militare secondo la normativa previgente, era *necessario avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere la relativa idoneità fisica*. Così, anche secondo la disciplina dettata dagli articoli 1 del d.P.R. n. 237/1964 e 21 della l. 18 dicembre 1964, n. 1414 recante *Reclutamento degli Ufficiali dell'esercito*, per la nomina ad ufficiale di complemento era imprescindibile il requisito dell'essere *cittadino maschio dello Stato*. Le clausole costituivano – indirettamente - un insormontabile ostacolo: come tutti sanno, infatti, solo a seguito della emanazione della l. 20 ottobre 1999, n. 380 è

stato previsto l'accesso, su base volontaria, delle cittadine-donne nelle Forze armate. Fino ad allora il genere femminile non aveva alcuna possibilità di ingresso nella carriera militare.

Non è stato, però, necessario attendere sino al 1999 per rendere aperta anche alle donne la carriera in magistratura militare. In dottrina vi fu chi, in anticipo rispetto alla successiva decisione dell'organo di autogoverno, lamentava l'illegittimità dell'esclusione sulla base di una duplice motivazione: da un lato, infatti la norma contenuta nelle disposizioni citate contrastava con il principio di cui all'articolo 51 (vecchia formulazione) della Costituzione per il quale tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici, in condizione di piena e sostanziale eguaglianza; dall'altro, il meccanismo concorsuale doveva ritenersi implicitamente abrogato dalla previsione di cui all'articolo 1 della successiva l. 9 febbraio 1963, n. 66 recante *Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni*, secondo la quale la donna può accedere a tutte le carriere, cariche, professioni ed impieghi pubblici, ivi compresa la magistratura, fatti salvi i requisiti di ammissione previsti dalla legge.

Fu l'organo di autogoverno in magistratura militare (il Consiglio della Magistratura Militare) che, con delibera in data 6 ottobre 1989, anticipando, o meglio evitando, una probabile pronuncia sulla legittimità costituzionale della procedura concorsuale per l'accesso in magistratura militare, rendeva pienamente legittime le domande di ammissione proposte da donne cittadine italiane.

La questione può dirsi oggi definitivamente superata dalla previsione di cui all'articolo 27 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*: è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La situazione attuale

Il primo concorso pubblico al quale furono ammesse le donne risale di fatto al 1990 (il relativo bando fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1990); a seguito della procedura per titoli, entrarono in magistratura militare due colleghe provenienti dalla magistratura ordinaria, nominate magistrato militare di tribunale con decreto del Ministro della Difesa del 24 novembre 1992. A seguire furono banditi altri concorsi, anche per esami, ed altre donne fecero ingresso nei ruoli giudiziari militari. Attualmente su 96 magistrati militari (più la scrivente, posizionata fuori ruolo presso il Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità), 12 sono donne. Un numero certamente esiguo, ma se si pensa alla recente data di ingresso delle donne e, comunque, al ridotto numero complessivo di magistrati militari attualmente in servizio (utile a coprire interamente il ruolo organico!), la presenza femminile è da considerarsi un utile segnale di avvicinamento fra i due generi anche in una carriera così particolare.

Le problematiche sul luogo di lavoro

Certamente la previsione dell'ingresso delle donne segnò un momento significativo di apertura.

Con il conferimento delle funzioni e la successiva convivenza lavorativa, fra uomini e donne, si presentarono però, sin dall'origine, alcune problematiche. Si deve pensare che l'ambiente militare, anche quello degli uffici giudiziari (amministrati dal Ministero della Difesa e non da quello della Giustizia), era stato sino ad allora appannaggio esclusivo del genere maschile. Gli "utenti", vale a dire i destinatari di provvedimenti giudiziari, erano solo ed esclusivamente uomini (militari in servizio attivo); il personale amministrativo ausiliario era per la maggior parte maschile, in quanto composto da appartenenti alle Forze armate; i colleghi magistrati erano, come detto, solo uomini. L'ingresso del genere femminile fu diversamente "sentito", da ufficio giudiziario ad ufficio giudiziario; la percentuale così bassa di donne nell'ambiente lavorativo, certamente non aiutò chi si trovò ad esercitare le funzioni in ambienti esclusivamente maschili.

Al di là delle problematiche c.d. di ambiente lavorativo, con il passare degli anni sopravvenne l'esigenza di disciplinare gli aspetti giuridici legati alla tutela della maternità.

Chi scrive fu proponente di uno specifico quesito sottoposto all'organo di autogoverno circa la applicabilità, anche in magistratura militare, dei principi fissati dal C.S.M. con precedenti circolari sulla materia. Così con la circolare n. 41 del 10 marzo 1998, attraverso alcuni adattamenti dovuti al numero esiguo di magistrati militari in servizio ed alla particolare organizzazione degli uffici giudiziari militari,

venne affermato il principio della salvaguardia del ruolo della madre e del contemporaneo diritto di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, solo secondo diverse e più consone modalità.

La creazione del Comitato per le pari opportunità in magistratura militare

A seguito della emanazione della circolare, della cui applicazione effettiva non si conosce con certezza alcun *report*, nessun passo ulteriore verso l'uguaglianza di genere veniva sostanzialmente fatto dall'organo di autogoverno.

In realtà non risultano essere mai state segnalate particolari situazioni di disagio nell'ambiente giudiziario militare, ma non essendo previsto nessun organismo specifico che avesse il ruolo di promozione delle politiche di pari opportunità o di "sentinella" per eventuali effetti discriminanti nelle modalità di gestione del servizio, non è mai stata possibile neanche l'emersione di problematiche c.d. di genere.

La provenienza di chi scrive dai ruoli della magistratura ordinaria; l'attuale incarico presso il Ministero dei Diritti e delle Pari Opportunità e, non da ultimo, la partecipazione alle riunioni associative dell'A.D.M.I. (Associazione Donne Magistrato italiane) hanno reso quanto mai viva l'esigenza di stimolare il C.M.M. verso la creazione di un organismo di tutela delle pari opportunità, sulla falsariga di quello presente in seno al C.S.M. sin dal 1992, anche se con diversa e più ridotta composizione.

Nel dicembre dello scorso anno, veniva così redatto dalla scrivente e controfirmato da altri 32 magistrati militari, un quesito articolato, con cui veniva chiesta, appunto, all'organo di autogoverno, la istituzione in seno allo stesso, di un Comitato per le pari opportunità anche per la magistratura militare.

Con la delibera n. 1577 del 14 marzo 2006, viene istituito il Comitato *per l'attuazione di azioni positive volte alla rimozione, per quanto concerne la magistratura militare, degli ostacoli di fatto impeditivi di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne ...con compiti di studio dei dati di fatto allo scopo rilevanti e di individuazione delle necessarie iniziative e di consulenza in materia nei riguardi del Consiglio.*

Il Comitato, del quale chi scrive è, con orgoglio, componente, ha iniziato il suo percorso - di fatto - nel maggio 2006. Altri passi, probabilmente molti dei quali ancora in salita, devono essere fatti. Molte idee ed iniziative, tenendo sempre in mente l'esemplare archetipo del Comitato in magistratura ordinaria, stimolano la nostra attività: **lo scopo è quello, costituzionalmente protetto, della promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.**